



CITTA' di PONTIDA
Provincia di Bergamo

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Approvato con deliberazione di G.C. n. 35 del 06/04/2009

SOMMARIO

Premessa.....	3
Finalità ed obiettivi.....	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>ART. 1 - Campo di applicazione.....</i>	<i>4</i>
CAPO II - MEZZI PUBBLICITARI.....	4
<i>ART.2 - regole generali per le installazioni.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 3 - definizione di mezzo pubblicitario.....</i>	<i>4</i>
3.1 - insegna di esercizio.....	4
3.2 - totem.....	5
3.3 - targa.....	5
3.4 - preinsegna.....	6
3.5 - sorgente luminosa.....	6
3.6 - cartello.....	6
3.7 - striscione, locandina o stendardo.....	6
3.8 - segno orizzontale reclamistico.....	6
3.9 - impianto pubblicitario di servizio.....	6
3.10 - impianto pubblicitario o propaganda.....	6
A - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI.....	7
B - IMPIANTI PER AFFISSIONI.....	8
C - IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE.....	9
<i>ART. 4 - dimensione e tipologia dei mezzi pubblicitari.....</i>	<i>9</i>
CAPO III - CARATTERISTICHE TECNICO - ESECUTIVE, LIMITAZIONI E DIVIETI	11
<i>ART. 5 - caratteristiche strutturali e materiche.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 6 - norme per l'illuminazione.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 7 - limitazioni.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 8 - ubicazione lungo lestrade e le fasce di pertinenza - divieti.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 9 - pubblicità fonica.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 10 - volantinaggio</i>	<i>15</i>
<i>ART. 11 - ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio.....</i>	<i>15</i>
CAPO IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE.....	16
ART. 12 - autorizzazioni.....	16
ART. 13 - obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	17
ART. 14 - targhette di identificazione.....	17
CAPO V - VIGILANZA - SANZIONI.....	19
ART. 15 - vigilanza.....	19
ART. 16 - sanzioni amministrative.....	19
CAPO VI - NORME TRANSITORIE.....	20
ART. 17 - norma transitoria.....	20
ART. 18 - deroghe.....	20
ART. 19 - entrata in vigore.....	20
ALLEGATI.....	21
<i>Allegato - A - Planimetria delimitazione centro abitato</i>	<i>//</i>
<i>Allegato - B - Schede tecnico costruttive degli impianti</i>	<i>22</i>
<i>Allegato - C - Elenco impianti per affissioni.....</i>	<i>31</i>
<i>Allegato - D - Rilievo fotografico degli impianti e localizzazione planimetrica</i>	<i>34</i>

PREMESSA

La crescente attenzione che si sta sviluppando per la qualità della città e del territorio, rende necessaria l'introduzione di uno strumento di pianificazione che si occupi del tema della pubblicità, ai sensi del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, anche di fronte alla proliferazione degli impianti sul territorio.

L'attuale distribuzione degli impianti pubblicitari non contribuisce alla costruzione di un'immagine urbana di qualità: essi sono collocati in luoghi non sempre idonei ed il loro posizionamento segue una logica casuale; sono inoltre disomogenei per aspetto, formato e dimensione.

FINALITA' ED OBIETTIVI

Il piano generale degli impianti (P.G.I.) si occupa della definizione tipologica degli impianti per la pubblicità esterna e per le affissioni, sia pubbliche che private, nonché dei criteri di localizzazione degli stessi nel territorio comunale, tenendo conto delle necessità legate alla sicurezza stradale.

Particolare attenzione deve essere dedicata alla progettazione degli impianti, in merito al loro posizionamento, specie se su suolo pubblico, affinché non costituiscano un limite al transito pedonale ed una barriera architettonica al transito dei mezzi di locomozione dei cittadini diversamente abili.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel territorio comunale, in merito al sistema segnaletico, informativo e pubblicitario, si applicano le norme nazionali e sovra comunali integrate dalle norme del presente Piano generale.

Sono sottoposti al presente Piano generale degli impianti pubblicitari, le affissioni, la segnaletica industriale e commerciale, qualsiasi mezzo pubblicitario o informativo in luogo pubblico o in vista dallo stesso quali le insegne, pre - insegne, le sorgenti luminose, le tende esterne ai negozi, le targhe, gli arredi, i cartelli, i manifesti, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti di servizio e qualsiasi altro mezzo pubblicitario o informativo quali gli striscioni soprassuolo, locandina, stendardo, nonché l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni.

Il piano in particolare individua le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le località in cui è consentita la collocazione dei mezzi pubblicitari.

Fuori dal centro abitato, individuato nella mappa cartografica (allegato A) prevalgono in ogni caso le disposizioni del Nuovo Codice della Strada.

CAPO II

MEZZI PUBBLICITARI

ART. 2

REGOLE GENERALI PER LE INSTALLAZIONI

Per tutte le tipologie di mezzi pubblicitari valgono le limitazioni, i divieti e regole generali da utilizzare e dell'illuminazione di cui al successivo capo III.

ART. 3

DEFINIZIONE DI MEZZO PUBBLICITARIO

Mezzo pubblicitario è qualunque struttura, rigida o no, idonea ad evidenziare e promuovere attività professionali, esercizi commerciali, produttivi o di servizio, ovvero ad esporre messaggi informativi o pubblicitari in genere.

In tale definizione sono comprese insegne d'esercizio, totem, targhe, pre – insegne, sorgenti luminose, cartello ed altre forme di pubblicità, quale quella effettuata sugli elementi di arredo urbano, sui veicoli e nelle stazioni di rifornimento carburanti, nonché altre fattispecie non individuabili secondo le definizioni precedenti, la cui ammissibilità deve essere valutata, coerentemente agli obiettivi del presente piano, dal Responsabile dell' Ufficio Tecnico.

3.1 **"Insegna di esercizio"** è la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce diretta che per luce indiretta.

Nel *centro storico* definito dal Piano Regolatore Generale, le insegne posate in spazi pubblici o prospettanti su di essi, non possono essere realizzati in forma di scatola in materiale trasparente o traslucido e illuminati all'interno; devono invece essere realizzati in lamiera verniciata e possono essere illuminati con faretti esterni. (scheda n. 1)

3.1.1 **Insegna frontale**: insegna di esercizio posta in aderenza alla parete su cui viene installata. Può anche essere dipinta.

La collocazione delle insegne frontali deve avvenire preferibilmente all'interno di vani esistenti in facciata ed effettuata nello spazio dei sopra-ruce, nel caso di vetrine che ne siano dotate, nella misura massima di una per ogni vano disponibile.

In caso di installazioni su *edifici storici, artistici, di rilevanza architettonica o sottoposti a vincolo monumentale*, le insegne devono essere compatibili al contesto in cui si inseriscono ed essere particolarmente curate, nei materiali, nella forma e nei colori; nel caso di impossibilità di collocazione nel sopra-ruce delle vetrine, sono preferibili insegne a lettere scatolate o con messaggi dipinti; soluzioni diverse sono valutate dal Responsabile dell' Ufficio Tecnico, coerentemente ai principi del presente piano.

3.1.2 Insegna su tetto: insegna di esercizio realizzata su manufatto rigido, anche plurifacciale, supportata da idonea struttura di sostegno, vincolata sulla copertura degli edifici ove risiede l'attività a cui l'insegna si riferisce.

Non sono ammesse su tutto il territorio comunale.

3.1.3 Insegna a bandiera: insegna d'esercizio posta perpendicolarmente alla parete su cui viene installata. Illuminazione esterna nei centri storici definiti da P.R.G. (scheda n. 1)

3.1.4 Insegna su palo: insegna d'esercizio realizzata su manufatto di qualsiasi natura, eventualmente anche plurifacciale, sollevata dal suolo e supportata da pali di sostegno, vincolato al terreno nell'area di pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce. (scheda n. 1)

3.1.5 Insegna su tenda parasole per attività commerciali: insegna d'esercizio costituita da una scritta un simbolo o un marchio realizzati su una tenda posta sulla facciata dell'edificio ove ha sede l'attività a cui si riferisce. Non è ammessa l'illuminazione .

a) tutte le tende dovranno avere tonalità cromatiche in armonia con la tinteggiatura dell'edificio e nel rispetto di tende preesistenti nell'intorno;

b) per le sole attività commerciali ed alberghiere, le tende potranno riportare sul bordo (veletta) inferiore la dicitura dell'attività alla quale si riferiscono.

c) eventuali deroghe alle tipologie delle tende potranno essere ammesse su conforme parere dell' ufficio tecnico.

d) nell'intero territorio comunale sono vietate le tende parasole se :

- oscuranti impianti segnaletici stradali;
- in materiali plastici;
- in materiali trasparenti o riflettenti;
- con appendici laterali frangivento;

3.2 Si definisce **"totem"** l'insegna di esercizio realizzata su manufatto rigido, eventualmente anche plurifacciale, la cui superficie espositiva ha il margine inferiore appoggiato al suolo, tramite una struttura di sostegno indipendente, ancorata al terreno nella pertinenza dell'attività a cui l'insegna si riferisce.

Nelle sole aree di pertinenza di immobili classificati con il termine di "CENTRO COMMERCIALE" come definito dalle Leggi sul Commercio, è consentita l'installazione di un unico Totem per ogni Centro Commerciale.

L'altezza totale dell'impianto (sostegno più mezzo pubblicitario) non potrà superare la dimensione di metri 6,00.

L'autorizzazione per la posa di tali impianti è subordinata all'ottenimento del parere favorevole dell' Ufficio Tecnico.

Le caratteristiche dell'impianto risultano rappresentate nella allegata scheda n. 2.

3.3 Si definisce **"Targa"** un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale finalizzato alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installato in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge.

La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili.

Non sono ammesse targhe su portali in pietra, su particolari decorazioni di facciata, né sulle colonne dei portici; negli edifici storici o di particolare valore, devono essere consone allo stile architettonico degli stessi.

Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata, è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori.

- 3.4 Si definisce **“pre - insegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale e, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.
Sono preferibili strutture che raggruppino più preinsegne di uguali dimensioni, fino ad un massimo di dieci per ogni struttura. (scheda n. 3)
- 3.5 Si definisce **“Sorgente luminosa”** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 3.6 Si definisce **“Cartello”** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 3.7 Si definisce **“Stricione , locandina o stendardo”** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina , se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
- 3.8 Si definisce **“Segno orizzontale reclamistico”** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli o di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 3.9 Si definisce **“Impianto pubblicitario di servizio”** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- 3.10 Si definisce **“Impianto pubblicitario o propaganda”** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti

Gli impianti pubblicitari vengono classificati in base al tempo di permanenza sul territorio e in funzione della modalità di esposizione del messaggio, nelle seguenti categorie:

- A impianti pubblicitari temporanei, installati provvisoriamente in relazione ad eventi temporanei e poi rimossi al terminare degli stessi;
- B impianti pubblicitari per affissioni, installati stabilmente per l'esposizione di manifesti;
- C impianti per pubblicità permanente, installati stabilmente per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti.

A - IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Definizione di impianto pubblicitario temporaneo

“Impianto pubblicitario temporaneo” è un manufatto, ad una o più facce, avente una struttura di sostegno da fissare al suolo o ad edificazioni e finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o per iniziative commerciali. Tale impianto viene installato provvisoriamente a seguito di un provvedimento autorizzativo, la cui validità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.

A.1 “striscione”, locandina o standardo è un impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, sostenuto unicamente da funi opportunamente dimensionate, collocato su vie o piazze.

Sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione gli avvisi indicanti la vendita degli immobili con superficie pari a 0,25 mq., a condizioni che siano affissi sugli immobili oggetto della pubblicità e non rechino altro tipo di pubblicità (loghi, marchi, ecc.)

A.2 “gonfalone” è l'impianto pubblicitario temporaneo consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali privi di rigidità, sostenuto da una struttura vincolata al suolo, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o iniziative commerciali.

E' vietata la collocazione di striscioni e gonfaloni posizionati direttamente su alberi e arbusti appartenenti al patrimonio comunale, salvo eventuali deroghe concesse a discrezione del Responsabile dell' Ufficio Tecnico.

A.3 “telone pubblicitario” è un impianto pubblicitario temporaneo, consistente in un manufatto bidimensionale costituito da materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie d'appoggio sostenuto da una struttura rigida vincolata a ponteggi di cantiere o a facciate cieche di costruzioni, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari di qualunque natura.

Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

A.4 Si definisce “**pubblicità itinerante**” quella pubblicità effettuata utilizzando mezzi mobili “camion poster, poster o altri veicoli debitamente attrezzati” dotati di apposite pannellature di supporto pubblicitario.

La pubblicità per conto terzi effettuata su veicoli, non potrà essere luminosa o rifrangente ai sensi dell'art. 57 del regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni e integrazioni.

Sui veicoli, la pubblicità è ammessa alle seguenti condizioni:

- a. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b. che non sia esposta nella parte anteriore del veicolo;
- c. che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle targhe in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi.
- d. che se realizzate mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano oltre tre centimetri, rispetto alla superficie sulla quale sono applicati;
- e. che gli automezzi impiegati a supporto dei messaggi pubblicitari siano omologati e collaudati per tale uso specifico.

In tutti i casi di cui ai punti a, b, c, d, e, f, le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono ingenerare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada D.Lgs 30.04.1992, n. 285.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

A.5 E' da considerarsi “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici , di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, nell'ambito di eventi temporanei di vario genere e limitatamente al periodo di svolgimento degli stessi.

I segni orizzontali reclamistici non possono essere illuminati e devono essere realizzati con materiali facilmente asportabili, in modo da poter esser rimossi al cessare dell'evento, prima del ripristino della normale circolazione.

A.6 Si definisce “**vetrofanìa**” quella pellicola autoadesiva volta ad oscurare vetrine di negozi al fine di riportare messaggi pubblicitari. Questi mezzi sono soggetti alla verifica dei rapporti Aero Illuminanti (RAI) al fine di assicurare il rispetto delle condizioni igieniche previste dal Regolamento Locale di Igiene; al riguardo dovrà essere prodotta autocertificazione del richiedente attestante i requisiti di legge.

La dimensione del messaggio pubblicitario in questi casi è la sola scritta, non quello dell'intera vetrina.

A.7 “Cartello pubblicitario di cantiere” è un impianto temporaneo costituito da un pannello bidimensionale, monofacciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, posto nell'area di pertinenza di un cantiere edile, finalizzato all'esposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'intervento edilizio in corso di esecuzione, ad eventi temporanei o a temi diversi. La durata dell'impianto è stabilita dal responsabile del settore sportelli dell'edilizia e delle imprese in relazione alla normale durata dei lavori del cantiere. Decorsa detta durata l'impianto deve essere rimosso.

B - IMPIANTI PER AFFISSIONI

Definizione di impianto pubblicitario per affissioni

“Impianto pubblicitario per affissioni” è un manufatto bidimensionale, mono o bi-facciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni, come recinzioni e facciate cieche di edifici, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti: atto ad ospitare affissioni di natura istituzionale e sociale e di natura commerciale.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale è ripartita secondo la seguente destinazione:

- 25% - affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica (annunci mortuari),

- 50% - affissioni di natura commerciale

- 25% - affissioni effettuate dai soggetti previsti all'art. 20 del D.Lgs 507/98, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.

Tutti gli impianti per le affissioni hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 cm x100 cm.

Il pannello espositivo deve essere costituito da una plancia e da una cornice in lamiera zincata.

a) “**Tabella**” è un impianto pubblicitario bidimensionale, monofacciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata ad edificazioni, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti.

La direzione rispetto al senso di marcia della strada coincide con quella della costruzione a cui la tabella viene ancorata.

b) “**Stendardo**” è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bi-facciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti.

Formati

I formati ammessi per i pannelli espositivi, al netto delle cornici, degli impianti per affissione sono fondati sul modulo del foglio standard 70 cm x 100 cm.; sono indicati nell'esempio seguente (scheda n. 4):

1 – numero fogli	2
Dimensioni (cm.)	100 x 140
Superficie (mq)	1,40
Orientamento	orizzontale
2 – numero fogli	4
Dimensioni (cm.)	140 x 200
Superficie (mq)	2,80
Orientamento	orizzontale

C - IMPIANTI PER PUBBLICITA' PERMANENTE

Definizione di impianto per pubblicità permanente

“Impianto per pubblicità permanente” è un manufatto bidimensionale, mono o bi-facciale, avente una struttura di sostegno fissata al suolo o ancorata ad edificazioni e installato stabilmente come supporto per l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti.

- 1) Insegna di esercizio.
- 2) Totem.
- 3) Targa.
- 4) Arredi.
- 5) Pre – insegna.
- 6) Cartello.
- 7) Tende Esterne.
- 8) Impianto pubblicitario di servizio.

ART. 4 DIMENSIONE E TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Fuori dal centro abitato

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono superare la superficie **di 6 mq**, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 mq.; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq.

2. Dentro il centro abitato

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 3 del presente piano, non devono superare la superficie di **6 mq**, ad eccezione di quelli previsti al seguente comma, 3 per i quali il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime, e delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20,00 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. La superficie così calcolata, costituisce il limite massimo utilizzabile e assentibile per fini pubblicitari da porre sulla facciata dell'edificio.

- a) Le insegne dovranno rispettare i seguenti criteri:
- possono essere illuminate con luce fissa diretta o indiretta;
 - possono essere collocati in aderenza alla facciata e contenute lungo il profilo della stessa;
- b) nei seguenti casi è fatto obbligo acquisire il parere della Commissione Edilizia e/o Commissione Ambientale:
- oltre la dimensione di 20 mq;
 - impianti installati in centro storico che possono risultare di notevole impatto ambientale per eventuali forme, cromature o altro.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare gli impianti da installarsi nelle posizioni di seguito indicate sulla ex S.S. 342 (di dimensioni massime 9 mq.) secondo le procedure di legge, nel rispetto del principio della trasparenza:

1. n° 1 impianto pubblicitario al km. 14+000 lato dx in proprietà privata previa autorizzazione da parte del proprietario;
2. n°2 impianti pubblicitario al km. 14+590 lato sx - (n°2 impianti in allineamento contiguo paralleli all'asse stradale sulla proprietà comunale);
3. n°1 impianto al km. 14+670 lato sx sulla proprietà comunale;
4. n° 1 impianto al km. 14+995 lato dx in proprietà privata previa autorizzazione da parte del proprietario;
5. n°1 impianto al km. 15+010 lato sx in via A. Moro sulla proprietà comunale;
6. n°1 impianto al km. 15+140 lato sx;
7. n° 2 impianti nel parcheggio sito in via Lecco sul lato opposto al civico 46 adiacente il parco pubblico "Berchet" - (n°2 impianti).

4. Caratteristiche tipologiche dei mezzi pubblicitari

Per quanto riguarda le caratteristiche, tutti i cartelli pubblicitari dovranno rispettare la tipologia, i materiali ed i colori di cui alla scheda n. 4 e dovranno essere adeguati al contesto ambientale nel quale vengono collocati.

I cartelli saranno costituiti da una piantana e da un pannello che supporta il messaggio pubblicitario, potranno essere mono facciali o bifacciali con struttura simmetrica o asimmetrica in funzione delle esigenze e vincoli di posizionamento (scheda n. 4) .

CAPO III
CARATTERISTICHE TECNICO - ESECUTIVE, LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 5
CARATTERISTICHE STRUTTURALI E MATERICHE

1. I mezzi e gli impianti pubblicitari e le relative strutture di sostegno devono essere progettati e realizzati con materiali non deperibili e di facile manutenzione.
Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate nonché messe in opera in modo da resistere alla spinta del vento ed agli altri agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
Per garantire un elevato grado di sicurezza delle strutture ed un buono stato di conservazione dei mezzi e degli impianti pubblicitari, è necessaria una manutenzione periodica degli stessi, a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo.
Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse deve essere documentata. L'installatore deve rilasciare dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti sopra citati e la regolare esecuzione dell'impianto.
2. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale non transitabile e a 2,20 m rispetto a quella del suolo transitabile (ciclo-pedonale), misurata nella sezione stradale corrispondente.
3. Il bordo inferiore degli striscioni delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al piano della carreggiata.
4. Il dirigente responsabile dell'ufficio tecnico può imporre modelli stilistici, strutture e colori particolari, per alcune fattispecie di mezzi o impianti pubblicitari, per assicurare la corretta armonizzazione degli stessi con l'arredo previsto e con il contesto urbano, nel rispetto dei criteri generali del piano.
5. Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari permanenti, in mancanza di un modello specificatamente prescritto, la struttura e l'eventuale cornice devono essere verniciate con un colore opaco "grigio micaceo" (vedi scheda n. 4).
6. Per quanto riguarda le pre – insegne direzionali delle attività (industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e turistico – ricettive), in aggiunta ai disposti del Codice della Strada si prescrive:
 - a) i segnali possono essere accorpati fino al numero massimo di dieci per impianto da collocarsi in modo tale da non intralciare la circolazione stradale ed i passaggi pedonali. Dimensione, colore, grafie e simboli dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero lavori Pubblici n°400 del 9 febbraio 1979 e s.m.i.;
 - b) sono vietati i segnali luminosi
 - c) per ogni attività è consentito collocare sull'intero territorio comunale n°3 preinsegne

ART. 6
NORME PER L'ILLUMINAZIONE

1. I mezzi e gli impianti pubblicitari, a seconda delle diverse tipologie, possono essere illuminati sia per luce diretta (con sorgente luminosa interna: cassonetti luminosi, filamenti neon, ecc.), sia per luce indiretta (con sorgente luminosa esterna, frontale o riflessa dal supporto retrostante); il tipo di illuminazione ammessa è indicato per ogni tipologia di impianto.
2. Le sorgenti luminose non possono avere luce intermittente, né di intensità luminosa tale da determinare pericolo di abbagliamento, e comunque devono rispettare le norme vigenti in

materia di inquinamento luminoso ed in particolare la L.R. Lombardia n.17/2000; va adottata particolare cautela nell'uso di sorgenti luminose verdi e rosse, al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale luminosa.

ART. 7 LIMITAZIONI

1. Conformemente alle indicazioni del codice della strada, i mezzi e gli impianti pubblicitari, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione:
 - a. non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento degli stessi;
 - b. non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada e distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;
 - c. non devono costituire ostacolo o impedimento alla circolazione dei cittadini diversamente abili;
 - d. non devono essere rifrangenti, né produrre abbagliamento;
 - e. non possono essere posizionati sulle isole di traffico, né sulle intersezioni canalizzate;
 - f. non possono essere posizionati in luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o monumentali se non previo nulla osta dell'autorità competente in materia;
 - g. non possono essere dotati di sorgenti sonore, ad eccezione dei veicoli, con le limitazioni previste dalle norme comunali in materia.

ART. 8 UBICAZIONE LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA. DIVIETI

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti autorizzati gestiti con apposita convenzione con l'ente.
2. Il posizionamento di mezzi pubblicitari **fuori dai centri abitati** è disciplinato dal Codice della Strada.
3. Il posizionamento di mezzi pubblicitari, **dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane** per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai commi successivi, è vietato in tutti i punti indicati dal Codice della Strada e, ove consentito è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) m. 3,00 dal limite della carreggiata;
 - b) m. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - c) m. 25 dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) m. 30 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - e) m. 100 dagli imbocchi delle gallerie.
4. Le limitazioni di cui sopra, non si applicano alle transenne parapetonali, in quanto i messaggi pubblicitari devono essere rivolti verso i pedoni e per le insegne d'esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza al fabbricato esistente.
5. La distanza dal limite della carreggiata, entro il centro abitato, può essere derogata da parte dell'Ente concedente l'autorizzazione in virtù del luogo dove viene installato il mezzo pubblicitario, ferma restando la garanzia assoluta della sicurezza della circolazione.

6. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
7. Il posizionamento di mezzi e impianti pubblicitari, lungo le strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
- a. sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze stradali di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza inferiore a 4 mt.
 - b. in corrispondenza delle intersezioni, ad eccezione per i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 2.5;
 - c. lungo le curve e sull'area delimitata dalla corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d. sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, se la pendenza è superiore a 45°;
 - e. in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f. sui ponti e sottoponti non ferroviari, esternamente al centro abitato;
 - g. sui cavalcavia stradali e loro rampe, esternamente al centro abitato;
 - h. sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
 - i. sui marciapiedi e spazi pubblici, ad eccezione per gli elementi di arredo urbano e per gli impianti pubblicitari posti in direzione parallela al senso di marcia dei veicoli, ammessi solo in presenza ed in allineamento con alberi o elementi verticali di arredo urbano (pali della luce, paline dell'autobus, ecc.) ed alla condizione che sia garantito un libero passaggio di larghezza non inferiore a mt.1,5;
 - j. sulle recinzioni con ringhiera.
8. La segnaletica orizzontale delle isole di canalizzazione, non è da considerarsi intersezione.
9. Le norme di cui ai commi precedenti nei centri abitati si applicano anche nei casi di impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli. Vengono esclusi quindi dalle verifiche tutti gli impianti posti in aderenza ai fabbricati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata, sempreché siano rispettate le norme di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30.4. 1992 n. 285.
10. Nel centro abitato, nelle zone identificate nel Piano Regolatore Generale Residenziali o altro, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati non possono superare la superficie complessiva del 10% della facciata interessata, escludendo dal conteggio le parti di facciata a quota più bassa della strada e a quota più alta della gronda. La dimensione degli impianti è definita dall'articolo 4 comma 2.
11. Nel centro abitato, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sugli edifici, non possono essere collocati sul tetto di copertura dell'immobile e/o di singola porzione di edificio, né oltre la sagoma dello stesso. In particolare gli impianti pubblicitari dovranno trovare collocazione sulla facciata dell'edificio e dovranno essere contenuti entro il bordo superiore della linea di gronda. L'altezza massima superiore consentita è pari all'altezza fissata per le costruzioni per le rispettive zone urbanistiche. Nelle zone inedificabili, l'altezza massima è di m. 6.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non possono essere collocati perpendicolarmente alle facciate degli edifici se non per servizi ed esercizi di pubblico interesse, e limitatamente fino alla superficie di mq. 0,50.
12. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a m. 200 tra di loro e dagli altri cartelli.
13. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempre nel rispetto del

decoro urbano e purché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 3 . Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

14. I segni pubblicitari reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

15. Fuori e internamente al centro abitato, l'apposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine, gli stendardi e le bandiere, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4, si riducono rispettivamente a 25,00 m ed a m. 12,50.

16. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 2 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

18. E' vietata la pubblicità sulle rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie.

In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al metro quadrato, con la denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

19. Nell'area di pertinenza di edifici privati e sugli edifici stessi, possono essere collocate solo insegne e altri mezzi pubblicitari direttamente connessi con l'attività svolta nell'immobile.

20. E' altresì vietata la posa di cartelli in tutte le zone vincolate ai sensi dell' Art. 142 del D.Lgs. 42/2004

ART. 9 PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità fonica è consentita esclusivamente in forma itinerante, nei giorni feriali dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

2. Rimane esclusa, ad eccezione di quella elettorale, nelle aree particolarmente protette ed individuate in classe I nel piano di classificazione acustica del Comune di Pontida.

E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di svolgimento di lezioni o di cerimonie in prossimità di scuole e edifici di culto.

3. La pubblicità fonica è consentita soltanto previa autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio tecnico vedi art.1.8 comma 1 paragrafo 2 piano zonizzazione

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 legge 24 aprile 1975 n. 130.

La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni.

ART. 10 VOLANTINAGGIO

La pubblicità effettuata tramite la distribuzione di volantini è consentita purché il materiale pubblicitario sia consegnato direttamente alla persona o inserita nelle cassette postali. E' vietato apporre materiale pubblicitario sulle auto in sosta.

ART. 11 UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C (extraurbane secondarie) e F (locali).

E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo ricadente su suolo privato o pubblico (in tale caso l'altezza minima da terra dovrà essere di 5,10 m se aggettante direttamente sulla via veicolare e di 3,00 m se aggettante su marciapiede).

CAPO IV
PROCEDURE AMMINISTRATIVE

ART.12
AUTORIZZAZIONI

1. L'apposizione e l'esposizione di mezzi pubblicitari o informativi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, acquisito il parere di altre autorità competenti cui dovrà essere fatta domanda separatamente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione, ha luogo a seguito di domanda da presentare su apposito modello predisposto dell'Ufficio Tecnico Comunale compilato, sottoscritto e completo di:
 - a. indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b. 2 copie di planimetria indicante l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;
 - c. 2 copie della descrizione degli impianti corredata della necessaria documentazione tecnica e disegni illustrativi (bozzetti quotati a colori) specificando le dimensioni ed il tipo di materiale impiegato. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione per ciascuno di essi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - d. 2 o più fotografie a colori, che illustrino dettagliatamente il punto di installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante;
 - e. Autorizzazione della proprietà o dell'Amministratore se trattasi di condomini;
 - f. Autodichiarazione relativa alla conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g. Autodichiarazione nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende collocare sarà realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. L'attestazione va presentata in carta semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere firmata dal soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione oppure dall'installatore dell'impianto. Sono escluse dall'obbligo le targhe professionali e le scritte pittoriche realizzate preesistenti e su vetrine.
 - h. Nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, se il mezzo pubblicitario viene collocato su edificio soggetto al vincolo specifico ai sensi del D.Lgs. 42/2004
 - i. Per l'installazione degli impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Per la posa di striscioni inerenti a manifestazioni di breve periodo e locandine, basta presentare la documentazione di cui ai punti n° a) – b) – d).

Il richiedente è comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

Eventuali documentazioni integrative, se richieste, vanno prodotte entro il termine di 30 giorni pena la decadenza della domanda.

3. L'autorizzazione non è necessaria per le pubblicità da collocare all'interno delle vetrine o delle porte d'ingresso.
4. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile e deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 2.
Per le insegne di esercizio l'autorizzazione si intende tacitamente prorogata fino a comunicazione contraria da parte dell'ente comunale.
Per gli impianti pubblicitari con superficie complessiva superiore ai 6 mq., l'autorizzazione ha validità di anni dieci dalla data del rilascio.
5. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa su esplicita istanza degli interessati.

6. Nei casi di variazione o sostituzione dei mezzi pubblicitari, si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle previste al successivo articolo 14.
7. L'autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni causati.
8. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
9. La variazione del messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è soggetta a nuova domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
10. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per l'esposizione dell'impianto di pubblicità, dovrà essere versato presso la società che gestisce il servizio di riscossione. Precisi riferimenti dell'Ente gestore saranno comunicati dal Comune all'atto del rilascio della Autorizzazione.
11. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
12. Il Comune è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
13. Il Comune predispone, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada.

ART. 13

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del regolamento di attuazione del codice della strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze ;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio, anche in maniera temporanea con conseguente ripristino se ricadenti nell'ambito di lavori pubblici Comunali.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 6, comma 10 del codice della strada, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 14

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione – se su strada Provinciale o Statale;
 - e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

CAPO V
VIGILANZA - SANZIONI

ART.15
VIGILANZA

1. Il **Comune** è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte dei soggetti di cui al comma precedente, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma I del codice della strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi, **esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi** previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 8 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, addebitando le spese conseguenti ai proprietari del mezzo pubblicitario o al soggetto che produce /vende/fornisce l'oggetto della pubblicità di cui all'art.16.

ART. 16
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica le sanzioni previste dalle normative vigenti (Codice della Strada), con notificazione agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento contestato con apposito verbale.
2. Qualora il cartello pubblicitario sia posizionato su suolo demaniale comunale o su patrimonio dell'ente, si può eseguire senza indugio la rimozione del cartello.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE

ART. 17
NORMA TRANSITORIA

1. Tutti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari esistenti sul territorio comunale ed in contrasto con le norme del presente Piano, purché muniti di autorizzazione rilasciata prima della sua entrata in vigore, dovranno essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione entro il termine massimo di validità dell'Autorizzazione stessa. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui sopra comporterà per questi, e per tutti gli impianti non autorizzati, il dichiarato stato di abusività delle installazioni. L'Ente procederà ai sensi di legge con l'emissione delle previste contravvenzioni oltre che alle operazioni di copertura e rimozione dei manufatti.

Al fine di uniformarsi alle nuove norme, la sostituzione di qualsiasi informazione pubblicitaria già autorizzata, dovrà essere conforme alle norme previste nel presente Regolamento. Non potrà essere rilasciata alcuna nuova autorizzazione su manufatti, impianti, portali esistenti che benché autorizzati risultino in contrasto con le norme del presente regolamento.

ART. 18
DEROGHE

1. Ogni richiesta di deroga sarà valutata caso per caso sentiti i pareri dei Responsabili degli Uffici competenti, del Sindaco, e se necessario anche dalla Commissione Edilizia Comunale.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Piano Generale degli Impianti entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale